



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1- 48022 LUGO (RA) - Tel. 0545299160
PEO: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it
Sito web: www.iclugo1.edu.it
CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFN1BM

ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 - "BARACCA"-LUGO
Prot. 0007880 del 21/08/2026
VI-11 (Uscita)

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

*Elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 12.05.2026 con delibera n. 38
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12.05.2026 con delibera n. 59*



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1- 48022 LUGO (RA) - Tel. 0545299160

PEO: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it

Sito web: www.iclugo1.edu.it

CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFN1BM

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA

*(Elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 12.05.2026 con delibera n. 38
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12.05.2026 con delibera n. 59)*

Art. 1 - Premessa

Il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale *"I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente Regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."*

Art. 2 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'Istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del Regolamento sono:
 - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
 - Definire Linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
 - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
 - Prevenire rischi derivanti dai pregiudizi (*bias*) connessi alla privacy, all'antropomorfizzazione, alle basi didattiche sottostanti agli strumenti di IA, al *lock-in* del fornitore, a contenuti non adatti all'età degli alunni, alla manipolazione, al plagio.

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali (GPT).
3. **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della Scuola.

4. **Agente** (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
5. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 4 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Art. 5 – Strumenti di IA autorizzati

1. L'Istituto adotta come riferimento la Piattaforma **Google Workspace for Education**, nella quale riconosce l'ambiente digitale istituzionale idoneo e conforme alle norme vigenti. Sono autorizzati:
2. **Gemini**, per attività amministrative e per il supporto ai docenti nella progettazione didattica;
3. **NotebookLM**, esclusivamente per attività didattiche e sperimentazioni in classe, sotto il controllo dei docenti, e limitatamente a casi d'uso che non comportano trattamento di dati personali.

Art. 6 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy e i limiti contrattuali relativi all'età degli studenti.
5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie.
7. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al D.M. 166/2025 e deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico.
8. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
9. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 7 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L’uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell’IA.
6. L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
7. L’utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 8 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale

1. La Scuola deve promuovere percorsi di formazione sull’IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell’IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell’uso dell’IA.
 - Prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.

Art. 9 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA

1. L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. L’IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati al di fuori di quanto previsto dal GDPR, dalla normativa nazionale e dal Regolamento di Istituto.

Art. 10 – Utilizzo dell’IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato l’uso dell’IA per automatizzare lo svolgimento di compiti, attività didattiche o verifiche senza esplicita autorizzazione del docente.
3. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

Art. 11 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

1. L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età imposte dai fornitori e dalle Linee guida ministeriali.
2. Con l’iscrizione degli alunni all’Istituto i genitori (o chi ha la responsabilità genitoriale) autorizzano gli studenti all’utilizzo di IA sotto la supervisione dei docenti.

Art. 12 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita e tempestiva da parte dell'alunno è vietata e sarà considerata per la valutazione del compito, attività, verifica e del comportamento.

Art. 13 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte degli studenti al di fuori delle pertinenze dell'Istituto.

Art. 14 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati di studenti, famiglie, personale dell'Istituto.
3. Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 15 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
 - Cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio di Istituto.

Aggiornamenti

Versione	Data	Note
1.0	12/05/2026	Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12.05.2026 con delibera n 59